CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 21 dicembre 2012, n. 6608.

Devono essere considerate nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Sono pertanto correttamente annullate la scheda che riporti la sottolineatura della preferenza e quella in cui è presente, nel riquadro della lista barrato, un segno grafico simile ad un asterisco.

Omissis

– per le ipotesi di riscontrato segno di riconoscimento, deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7512), l'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, che contiene il relativo divieto deve interpretarsi nel senso che la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; pertanto, correttamente, con riferimento alla Sezione n. 3, tra le schede nulle, la scheda sulla quale risulta barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome e cognome S.R., con al di sotto un segno grafico è stata annullata, atteso che la sottolineatura della preferenza integra un chiaro segno di riconoscimento del voto; così come correttamente il TAR ha disposto l'annullamento, per l'illegittima assegnazione alla lista n. 2, di una scheda ove, risultando barrato il simbolo di lista e scritto il cognome del candidato "B.F.", è presente, nel riquadro della stessa lista, un segno grafico simile ad un asterisco estraneo alle esigenze di espressione del voto;

Omissis